

MOZIONE SULL'AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

Legge n°57/2016

Premesso che:

- **L'art. 1 lettera p) legge 57/2016** prevede di ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;
- **L'Art. 2 comma 15 della legge 57/2016** stabilisce inoltre che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace a: a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di **condominio degli edifici**; b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in **materia successoria e di comunione**, connotati da **minore complessità** quanto all'attività istruttoria e decisoria; c) le cause in materia di **diritti reali e di comunione** connotate da **minore complessità** quanto all'attività istruttoria e decisoria; d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000; e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000; f) **altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità** quanto all'attività istruttoria e decisoria; g) i procedimenti di **espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi**; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace; h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
- **L'art. 106 della Costituzione** stabilisce che la legge sull'ordinamento giudiziario **può ammettere** la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;
- **Gli artt. 24 e 111 della Costituzione** tutelano, rispettivamente, i principi dell'inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo.

Considerato che:

- La nozione di **minore complessità con riferimento all'attività istruttoria e decisoria** (lettere b, c, f) in relazione ai procedimenti di **volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione**, alle cause in materia di **diritti reali e di comunione**, nonché agli **altri procedimenti di volontaria giurisdizione**, è di contenuto **vago, indeterminato e altamente discrezionale**, in quanto non tiene conto che detta qualificazione di complessità può essere vagliata solamente una volta che è stato incardinato il processo, ossia nel momento successivo all'instaurazione del **contraddittorio tra le parti**, fase che inoltre può essere ampliata dalla chiamata in causa di terzo e dalle domande riconvenzionali da parte del convenuto, dalle eccezioni riconvenzionali da parte dell'attore nonché da eventuali interventi di terzi;
- da quanto sopra, discende che la valutazione della minore complessità, anziché essere effettuata dal G.O.P. *ex ante* giusto art. 5 c.p.c., di fatto sarà effettuata dallo stesso *ex post* in un momento successivo, tale da **spostare in avanti il criterio di determinazione della competenza per materia**, in violazione degli artt. 5 e ss. del codice di procedura civile e del principio di concentrazione del processo;
- la finalità della legge delega n°57/2016 è di **ridurre la durata dei processi nonché il carico di ruolo del Tribunale**.

Rilevato che:

- sempre in merito alla definizione di “*minore complessità*”, anche la relazione illustrativa alla legge delega rimane vaga, in quanto sul punto si legge che “... *alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della **ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco**, mentre per altre tipologie di controversie l'indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 c.p.c.); sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell'ambito di competenza del tribunale*”.
- nel procedimento davanti al Giudice di Pace (Titolo II libro II del c.p.c.) tutte le richieste istruttorie devono essere dedotte dalle parti nell'atto introduttivo, o al più tardi alla prima udienza,

quando il convenuto si sia costituito in tale sede, essendo il termine di cui all'art. 320 co IV c.p.c. concedibile solo per integrare i mezzi di prova nella misura in cui tale integrazione derivi dalle difese svolte dalla controparte in prima udienza;

- da una comparazione tra la citata norma processuale e l'art. 183 co. IV-V-VI c.p.c. **è evidente la sproporzione tra le limitate attività difensive esperibili dalle parti innanzi al Giudice di Pace rispetto a quelle innanzi al Tribunale**, stante, peraltro, **l'inevitabile istantaneità delle difese a verbale nel caso di mancata concessione del rinvio ex art. 320 c.p.c., rispetto comunque in ogni caso alla ponderata e ragionata difesa scritta** ex art. 183 c.p.c. innanzi al Tribunale, e ciò anche con riferimento alle **particolari materie che verrebbero trattate dal Giudice di Pace**;

- in un sistema così delineato, l'originaria finalità deflattiva della legge n°57/2016 viene così svuotata e depauperata di qualunque significato e contenuto, favorendo nella pratica una doppia valutazione, peraltro potenzialmente non conforme, del Giudice di Pace e del Giudice Professionale, pur non in rapporto gerarchico tra loro, sortendo, di fatto, l'effetto contrario rispetto alla *voluntas legis*;

- gli uffici dei Giudici di Pace, su tutto il territorio nazionale, non sono stati ancora abilitati al deposito di atti telematici, con conseguente **ritorno al processo interamente cartaceo** per tutte le nuove materie che trasmigreranno alla competenza dei Gdp in virtù della citata legge n°57/2016;

- conseguentemente, la legge n°57/2016 comporta, nella sostanza, una indiscutibile compressione del diritto di difesa e delle garanzie da esso discendenti, con allungamento dei tempi processuali e lesione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

- allo stato la disposizione legislativa non ha subito mutamenti di sorta permanendo ergo il concreto e attuale interesse a quanto suesposto in punto di “considerato” e “rilevato”

* * * * *

Tanto premesso, si chiede che il XXV Congresso Ordinario AIGA, riunito in Messina dal 17 al 19 ottobre 2019, impegni il Presidente e la Giunta Nazionale futuri a vigilare sull'attività del Governo, anche a mezzo di un'attività politica propositiva e propulsiva, affinché **l'art. 1 lettera s) della legge n°57/2016**, già parzialmente attuato con emanazione del d.lgs. 13 luglio 2017 n°116¹,

¹ Il d.lgs. n°116/2017, agli artt. 27 e 28, modifica solamente le norme relative alla competenza per materia del giudice di pace, con entrata in vigore delle disposizioni intervallata tra il 2021 e il 2025.

trovi effettiva attuazione ed applicazione, mediante l'emanazione di **ulteriori strumenti normativi che prevedano specifiche norme di coordinamento sotto il profilo processuale, idonei a garantire la piena attività defensionale dell'Avvocato, nel rispetto degli artt. 24 e 111 della Costituzione**, promuovendo, se necessario, un rinvio dell'entrata in vigore della norma, ovvero la sua totale abrogazione.